

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 14523/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 14523 del 2022, proposto da

Antonio Roberto Mazzeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Irmici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Stefano Campanella, Martina Aquino, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- del decreto in data 8.8.2022, prot. n. 1396, con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria ha approvato la graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria, indetta con D.D. n. 1081 del

6.5.2022; - del provvedimento, non conosciuto, con il quale la Commissione e il Direttore Generale dell'USR Liguria hanno rilasciato al ricorrente il punteggio di 30 per i titoli accademici, scientifici, professionali e di servizio;

del provvedimento del 12.8.2022, con il quale l'USR Liguria ha respinto, nella parte di interesse e di ragione, il reclamo dell'8.8.2022, prodotto da Roberto Antonio Mazzeo;

- dei criteri di selezione adottati dalla Commissione di concorso e dei verbali delle operazioni di selezione e, segnatamente, dei punteggi assegnati sia agli idonei e vincitori sia ai candidati che abbiano comunque ottenuto un punteggio migliore del ricorrente per titoli accademici, scientifici, professionali e di servizio;
- ove occorra, e nella parte di ragione, del bando di concorso contenuto nel D.D. n. 1081 del 6.5.2022 e dei relativi allegati;
- ove occorra, e nella parte di ragione, del D.M. 28.4.2022, n. 108;
- delle note in data 30.9.2022, con le quali l'USR Liguria ha negato l'ostensione per posta certificata dei documenti richiesti dal Mazzeo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Liguria ha approvato la graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria, indetta con D.D. n. 1081 del 6.5.2022;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente, nonché dell'USR interessato:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché su nonchè quello dell'USR, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonché da quello dell'USR, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi

inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.

La causa deve essere rinviata alla camera di consiglio del 21 marzo 2023, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**